



EPIGRAFE

Repubblica Italiana

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma

QUARTA SEZIONE

nella composizione monocratica della dott.ssa

Miriam Iappelli

ai sensi degli articoli 281 *quater*, 281 *quinquies* primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(a seguito di trattazione scritta)

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 80705 -2014 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 2.2.17 , pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti

Parti

(1)

L. [redacted] P. [redacted]

(opponente)

con generalità, residenza, codice fiscale **[redacted]** , posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto presso il proprio studio, rappresentato e difeso, anche dall'avv. **T. [redacted] L. [redacted]** giusta delega in atti.



(2)

T. M.

(opposto)

con generalità, residenza, codice fiscale **[REDACTED]**, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in VIA **[REDACTED]**, **[REDACTED]**, **[REDACTED]** 00100 ROMA, presso lo studio dell'avv. **[REDACTED]**, da cui è rappresentato e difeso, giusta delega in atti.

Oggetto

Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)

Conclusioni

Come da verbale di udienza del 2.2.17 da intendersi interamente riportato e trascritto.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione spedito il 16.12.14 **[REDACTED]** proponeva opposizione avverso l'atto di precetto il 4.12.14 da **[REDACTED]** sulla scorta della sentenza n. 121624-13 emessa dal Tribunale di Roma il 11.6.13, deducendo la mancata previa notifica del titolo esecutivo e del precetto, la notifica dello stesso a persona sconosciuta, il difetto di procura *ad litem*, l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per essere il titolo stato sottoposto a gravame, l'errata quantificazione del credito.

Pertanto egli chiedeva dichiarare nullo il precetto opposto.

Si costituiva **[REDACTED]**, che chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e condanna per responsabilità aggravata della controparte.

La causa veniva istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza del 2.2.17, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

In comparsa conclusionale, **[REDACTED]** presentava querela di falso sulla relata e sulla notifica del precetto opposto.



Va preliminarmente denegata l'autorizzazione alla proposizione della querela di falso presentata dall'opponente, atteso che la previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione, ossia entro l'udienza di precisazione delle conclusioni. (Cass., sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1870).

Vanno poi qualificate le doglianze mosse da **L. P.**

Quelle relative alla pendenza di gravame sul titolo esecutivo e sulla errata quantificazione del credito precettato costituiscono opposizioni all'esecuzione vertendo sulla sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di **T. M.** ai danni di **L. P.**

Le restanti integrano opposizioni ex art. 617 c.p.c., vertendo sulla regolarità formale dell'atto di precetto.

Ora quest'ultime sono infondate e, pertanto, non meritano accoglimento.

Occorre ricordare, infatti, al riguardo che, in caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., con consegna dell'atto al portiere di un condominio per superare la presunzione che il consegnatario sia incaricato della ricezione degli atti diretti al destinatario della notifica non è sufficiente che quest'ultimo provi l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il consegnatario ovvero che questi sia alle dipendenze esclusive di un terzo, ma è altresì necessario che dimostri che il medesimo consegnatario non sia addetto ad alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario nell'ambito dello stesso stabile (Cass., 5 marzo 2014, n. 5220).

Nel caso in esame la notifica effettuata al portiere presso l'indirizzo indicato da **L. P.** anche nella sua carta intestata è, quindi, esistente e valida e, peraltro, ha

raggiunto il suo fisiologico scopo di rendere edotto l'opponente della minaccia di ricorrere ad esecuzione forzata in suo danno da parte di T. ~~XXXXXX~~ M. ~~XXXXXX~~.

Ciò è confermato dalle difese svolte nel merito circa la certezza e la liquidità del credito da parte di L. ~~XXXXXX~~ P. ~~XXXXXX~~.

Tuttavia anch'esse appaiono infondate: sebbene il titolo esecutivo giudiziale sia stato sottoposto a gravame, ciò non esclude che esso possa essere posto ad esecuzione forzata per il credito in esso indicato.

Infine, anche la mancanza di procura alle liti conferita all'avv. C. ~~XXXXXX~~ nell'atto di precetto non ne inficia la validità, posto che la controparte ha documentato il conferimento relativamente ad altro precedente atto di precetto.

Quanto, poi, alle istanze riconvenzionali di condanna per responsabilità aggravata, Questo Giudice ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 24645 del 27.11.2007.

Questa pronuncia ha chiarito che l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto si concretizza nella conoscenza della infondatezza domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza. Il secondo presupposto richiede, invece, l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell' "an" che del "quantum debeatur", il che non osta a che l'interessato possa dedurre, a sostegno della sua domanda, condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, potendosi desumere il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) e della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l' "id quod plerumque accidit", ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali (quali



quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), causano "ex se" anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa .

Rilevato che, nel caso in esame, T. [REDACTED] M. [REDACTED] non ha dato prova, nemmeno per presunzioni, del danno sofferto, la domanda va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad € 26.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria .

IL CASO.it
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:

- Rigetta l'opposizione;
- Rigetta la domanda riconvenzionale per responsabilità aggravata;
- Condanna L. [REDACTED] P. [REDACTED] al pagamento delle spese di lire a favore di T. [REDACTED] M. [REDACTED] che liquida complessivamente in € 3.995,07, comprese spese generali cpa ed Iva.

Così deciso in Roma il 20/07/2017

Il Giudice

Miriam Iappelli

